

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE PER I
DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ALSTOM FERROVIARIA SAVIGLIANO**Premessa

Il presente regolamento costituisce disciplina generale e di riferimento per l'attuazione del lavoro a tempo parziale per i dipendenti della societa' Alstom Ferroviaria Savigliano, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali attualmente vigenti, e dell' accordo Alstom 09-05-2002.

Le eventuali modifiche alla normativa sul part-time saranno oggetto di discussione delle parti firmatarie del presente accordo.

Il presente regolamento sostituisce il precedente, "REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE PER GLI IMPIEGATI DEL GRUPPO FIAT" 17-04-1998 a partire dalla data indicata.

Il presente Regolamento costituisce altresì riferimento per assunzioni individuali con contratto di lavoro a tempo parziale.

Capitolo 1^ - Disposizioni generaliArt. 1

L'orario di lavoro a tempo parziale per i dipendenti avra', di norma, le seguenti quantita' e articolazioni, all' interno dei limiti temporali dell'orario di lavoro in atto presso l'ente, ufficio o reparto di appartenenza del lavoratore:

A) Tempo parziale c.d. "orizzontale": dal 40% al 75 % dell'orario settimanale di 40 ore.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e' applicabile in linea di massima considerando i seguenti orari di riferimento per l'inizio delle attivita' lavorative:

8 - 9 - 12 - 13 - 14

B) Tempo parziale c.d. "verticale" infrasettimanale: orario di 20, 24, 28 o 30 ore settimanali, con almeno due giornate ad orario normale nel corso della settimana;

C) Tempo parziale c.d. "verticale" ultrasettimanale o ultramensile: in funzione delle specifiche esigenze aziendali o personali del lavoratore interessato, e comunque con ciclicita' trimestrale per orario parziale verticale ultrasettimanale e con ciclicita' annuale per orario parziale verticale ultramensile.

L'articolazione dell'orario sara' in ogni caso indicata nel contratto individuale di lavoro.

Enrico Remo
Adamo Colino
ma
Polo Gordan
Raffaele Sena
Ugo Z...
Osella Mattar
Felice Gfr
B...
Mr
lu

L'applicazione dell'accordo in materia di flessibilit  dell'orario di lavoro   cos  disciplinato:

- Tempo parziale c.d. "verticale": si applica l'accordo attualmente vigente in materia di flessibilit .
- Tempo parziale c.d. "orizzontale": si applica l'accordo attualmente vigente in materia di flessibilit , con il limite massimo di 30 minuti.

I lavoratori a tempo parziale hanno diritto di beneficiare del servizio mensa alle medesime condizioni applicate al personale con contratto a tempo pieno.

Art. 2

Per quanto concerne eventuali prestazioni di lavoro eccedenti l'orario previsto dal contratto individuale di lavoro a tempo parziale, si fa integrale rinvio alle disposizioni contrattuali attualmente vigenti previste in materia dal C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica privata.

Art. 3

La retribuzione mensile dei lavoratori (impiegati) con contratto a tempo parziale   riproporzionata direttamente in base al rapporto tra l'entit  dell'orario ridotto previsto nel contratto individuale e l'orario contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione mensile dei lavoratori (operai) con contratto a tempo parziale   calcolata direttamente attraverso il numero delle ore lavorate, stabilite nel contratto individuale, moltiplicate per la paga oraria.

Analogo riproporzionamento/calcolo   effettuato per tutti gli istituti retributivi a maturazione ultramensile (tredicesima mensilit , quattordicesima erogazione, premio di risultato, ecc.).

In caso di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o da tempo parziale a tempo pieno nel corso del periodo di maturazione di detti istituti retributivi, il riproporzionamento   effettuato mediante ponderazione del periodo a tempo pieno e del periodo a tempo parziale. A tal fine, la frazione di mese superiore a 15 giorni   considerata come mese intero.

Art. 4

L'aumento periodico di anzianit    riconosciuto secondo i principi di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, qualora nel biennio di maturazione vi sia stato un periodo di lavoro a tempo parziale.

Art. 5

- Ferie: il riproporzionamento della relativa retribuzione   effettuato secondo i principi di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3;
- Festivit : il trattamento delle festivit  cadenti di domenica nei mesi nei quali vi sia prestazione lavorativa o nel periodo di ferie collettive   proporzionato secondo i principi di cui al primo comma del precedente art. 3. Il trattamento per le festivit  infrasettimanali   riproporzionato secondo i principi di cui al primo comma del precedente art. 3 nel caso di tempo parziale c.d. "verticale" il relativo trattamento   dovuto nel caso in cui la festivit 

mac
Stefano
Rebeck
Sime
Sal
Luca
Ferraro
Bona

coincida con un giorno a fronte del quale sarebbe stata prevista prestazione lavorativa ed eventualmente nella misura delle ore che sarebbero state lavorate in tale giorno;

- Permessi annui retribuiti (P. a. r.) : la relativa spettanza e' riproporzionata secondo i principi di cui al primo e secondo comma del precedente art.. 3;
- Congedo matrimoniale : il riproporzionamento del relativo trattamento e' effettuato secondo i principi di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3.

Art 6

Fermo restante quanto previsto dal vigente C.C.N.L. industria metalmeccanica privata in merito alla durata del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio , il relativo trattamento nel caso di tempo parziale c.d. "orizzontale" e' riproporzionato secondo i principi di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3; nel caso di tempo parziale c.d. "verticale" il relativo trattamento compete per le giornate nelle quali l'assenza coincide con un giorno a fronte del quale sarebbe stata prevista prestazione lavorativa ed eventualmente nella misura delle ore in tale giorno.

Art.7

Per gli istituti non regolamentati nei precedenti artt. 4, 5 e 6 resta inteso che il riproporzionamento e' effettuato secondo il principio di cui al primo e secondo comma dell' art. 3 e , ove gli istituti abbiano un periodo di maturazione , anche secondo il principio del terzo comma dello stesso art.3.

Capitolo 2^ - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Art.8

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e' applicabile al personale impiegatizio addetto a mansioni di segreteria , servizi generali , amministrazione e contabilita' , amministrazione personale , elaborazione dati , acquisti , commerciale , servizi tecnici, progettazione , logistica , con esclusione del personale con funzioni direttive.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e' applicabile altresì al personale operaio.

Casi particolari che vedranno interessati lavoratori la cui attivita' lavorativa pone criticita' per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno esaminati attraverso l' istituenda commissione Part-time.

Sono in ogni caso fatte salve le esigenze tecnico-organizzative e aziendali.

Art.9

La trasformazione della prestazione lavorativa da tempo pieno a tempo parziale non potra' riguardare piu' del 10% del personale diretto e indiretto avente diritto a richiedere detta trasformazione , occupato a tempo pieno ed indeterminato nell' unita' organizzativa di riferimento alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello nel quale viene attivata la possibilita' di trasformazione.

Sono in ogni caso fatte salve le esigenze tecnico-organizzative e aziendali.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Stefano, Della, and others.]

Art.10

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale , lo stesso non potrà avere durata inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi , con fasce di durata pari a multipli trimestrali all' interno dei detti limiti.

Eventuali richiesta di proroga potranno essere presentate almeno 60 giorni prima della scadenza di cui al comma precedente e saranno trattate come domande nel rispetto delle priorità di cui all'art. 13.

Art.11

Le richieste degli aventi diritto dovranno contenere :

la motivazione per la quale viene richiesta la trasformazione dell' orario , con la relativa documentazione a supporto

- la data a partire dalla quale si richiede la trasformazione dell'orario
- la durata richiesta di detta trasformazione
- la distribuzione di orario preferita

Art.12

I lavoratori aventi diritto, interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno presentare domanda al Servizio Personale seguendo le seguenti tempistiche: gennaio - aprile - luglio - ottobre .

Il Servizio Personale annoterà in ordine cronologico su apposito registro le domande pervenute , dandone ricevuta ai singoli richiedenti.

Entro 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande , l'Azienda darà risposta scritta ai lavoratori che abbiano presentato domanda , indicando la distribuzione di orario nel caso la domanda sia stata accettata. Ove le esigenze tecnico-organizzative non consentano la distribuzione di orario richiesta dal lavoratore , il lavoratore stesso potrà revocare per iscritto la domanda di trasferimento del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di accettazione della domanda , la trasformazione sarà attuata a partire dalla data stabilita dal contratto.

In caso di particolari gravità in cui si ritrovasse il lavoratore al momento della presentazione della domanda l'Azienda si impegna ad una sensibile riduzione dei tempi di procedura.

L'azienda si impegna inoltre a valutare positivamente le richieste fatte da lavoratori in situazioni particolarmente gravi dove i tempi e la durata siano fuori dai canoni indicati nell' accordo.

Art.13

Nel caso le richieste superino i limiti percentuali di cui all'art. 9 , si terrà conto delle seguenti motivazioni , in ordine decrescente di priorità :

- Necessità di assistere genitori , coniuge , figli ed altri familiari o conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti.
- Necessità di accudire i figli sino al termine della scuola dell'obbligo
- Motivi personali legati allo stato di salute o ad esigenze di studio
- Attività di volontariato
- Altri motivi personali

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Della Uletta", "Graham", "Bauer", and "F. 41"]

In caso di motivi coincidenti , si fara' riferimento all' ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Per quanto concerne i contratti a tempo parziale e limitatamente alla possibilita' di effettuare variazione della dislocazione temporale dell'orario di lavoro , o incrementi della durata della prestazione lavorativa (compreso il lavoro supplementare) , l'Azienda si impegna ad acquisire il consenso del singolo lavoratore di volta in volta , eventualmente assistito da un componente della R.S.U.

Art.14

Eventuali domande presentate successivamente ai tempi indicati nel precedente art. 12 saranno ricevute e registrate dal servizio Personale con le modalita' ivi previste , ma potranno trovare accoglimento soltanto ove non siano raggiunte le percentuali di cui all'atr. 9.

Capitolo 3^ - Disposizioni in caso di assunzioni a tempo pieno

Art.15

In caso di assunzioni di personale a tempo pieno , i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale a tempo indeterminato, e che abbiano professionalita' compatibili con quelle per le quali si procede all'assunzione a tempo pieno , hanno priorita' per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

A tal fine , i lavoratori interessati presenteranno domanda al proprio Servizio del Personale che dara' risposta entro 30 giorni successivi.

Capitolo 4^ - Disposizioni finali

Eventuali problematiche attuative che si dovessero presentare in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento saranno esaminate in sede di una istituenda commissione Part-time composta per la parte sindacale da 3 componenti della R.s.u. In sede di tale commissione potranno essere esaminati eventuali ricorsi contro le mancate accettazioni di trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale.

Le parti concordano che alla scadenza del primo anno di vigenza del presente accordo , sara' effettuata una verifica complessiva dei meccanismi che determinano l'applicazione del part-time; e si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o migliorie.

Savigliano 24 febbraio 2006

Allegato : modulo per la presentazione domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Mario Gussac
Stefano Colino
Della Mattia
Della Mattia
Ciro Gussac
Raffaele Sena
Saverio Gussac
Ugo Z...

5